

REGOLAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL CAPITALE AI SENSI DELL'ART. 2445 MEDIANTE ACQUISTO E ANNULLAMENTO DI UNA QUOTA PREDETERMINATA DI AZIONI IN POSSESSO DEI SOCI

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale
Vallagarina in data 24 marzo 2022

PREMESSA:

A conclusione del percorso aggregativo l'attuale compagine sociale della Cassa Rurale Vallagarina evidenzia difformità dovute alla presenza di circa 300 soci dell'incorporata Cassa Rurale degli Altipiani titolari di numerose azioni, in virtù dell'adesione agli aumenti di capitale a pagamento promossi dall'istituto nel 2004 e 2015, a fronte dei soci dell'incorporata Cassa Rurale di Isera e dell'incorporante Cassa Rurale Bassa Vallagarina, titolari di una azione a testa.

Considerate altresì:

- la centralità del rapporto con la base sociale, da sviluppare in una costante ottica di valorizzazione ed uniformazione tipica di una banca di credito cooperativo, così come sancito nel primo enunciato sui valori cooperativi riportato nella "Dichiarazione dell'identità cooperativa" in cui si afferma che *"Le cooperative sono basate sui valori dell'aiuto reciproco, della responsabilità, della democrazia, dell'eguaglianza, dell'equità e della solidarietà"*;
- le analoghe operazioni effettuate negli esercizi 2019, 2020 e 2021. L'operazione di riduzione del capitale sociale ai sensi dell'Art. 2445 Codice Civile effettuata nel 2021 prevedeva l'acquisto e annullamento di 228.776 azioni del valore nominale unitario di euro 2,58, pari ad un controvalore di complessivi euro 590.242,08. L'operazione è stata preceduta dall'autorizzazione preventiva per l'ammontare massimo di euro 593.400,00 rilasciata dalla Banca Centrale Europea in data 19 febbraio 2021 ex artt. 28, 29, 30, 31 e 32 del Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014 e ex artt. 77 e 78 del Regolamento UE n. 575/2013 e dalla successiva delibera dell'Assemblea dei Soci di data 6 maggio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, sempre tenendo conto della situazione prudenziale della Cassa, ritiene opportuno proporre all'Assemblea dei Soci un ulteriore ed ultimo intervento che, dando coerenza e continuità al percorso intrapreso nell'esercizio 2019, riduca ulteriormente le predette difformità e soddisfi le richieste già pervenute da una parte di Soci ex Cassa Rurale Altipiani di smobilizzare gli interventi passati per far fronte a necessità familiari.

Tale iniziativa, in coerenza con i tre esercizi precedenti, viene perseguita tramite una riduzione del capitale sociale ai sensi dell'Art. 2445 Codice Civile, mediante riacquisto e annullamento di una quota predeterminata di azioni in possesso dei soci (di seguito "l'Operazione").

DISCIPLINA DI VIGILANZA:

Ai fini delle disposizioni di Vigilanza prudenziale, l'Operazione trova riferimento nel:

- Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. CRR);
- Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che integra il CRR.

Nello specifico l'art. 77 del CRR stabilisce che una banca deve chiedere la preventiva autorizzazione all'autorità competente per ridurre i fondi propri attraverso il riacquisto integrale o parziale o il rimborso degli strumenti del capitale primario di classe 1, tra i quali le azioni emesse dalla banca stessa.

Tale autorizzazione viene concessa dall'autorità laddove la banca, alternativamente:

- prima o contemporaneamente a tali operazioni sostituisca gli strumenti rimborsati o riacquistati con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente (art. 78, par. 1, lett. a, CRR);
- dimostri all'autorità competente, che i suoi fondi propri, in seguito a tale riduzione, superano comunque i coefficienti di capitale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, CRR e il requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE di un margine che l'autorità competente può ritenere necessario ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE (art. 78, par. 1, lett. b, CRR).

Pertanto il riacquisto deve essere preventivamente autorizzato (art. 77, par. 1, CRR) dall'Autorità di Vigilanza, sulla base delle previsioni di sostenibilità sancite dall'art. 78 della CRR. Quest'ultima norma rinvia per alcuni aspetti applicativi (art. 78, par. 5, CRR), alle norme tecniche esposte nel Regolamento Delegato UE n. 241/2014.

La Banca Centrale Europea, a seguito di istanza presentata da Cassa Centrale Banca in qualità di Capogruppo, ha verificato il rispetto dei requisiti patrimoniali della Cassa Rurale ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e dell'art. 32 del Regolamento Delegato UE n. 241/2014 ed ha quindi dato esito positivo alla richiesta di autorizzazione preventiva alla riduzione dei fondi propri per il riacquisto su base volontaria di un numero di azioni fino a 170.000,

pari ad un controvalore massimo di euro 438.600,00, con contestuale annullamento delle stesse.

Conformemente con la normativa di vigilanza l'importo del plafond autorizzato di Euro 438.600,00 verrà portato in deduzione dei fondi propri a seguito dell'approvazione dell'Operazione da parte dell'Assemblea dei Soci allorché, seppur prima che abbiano luogo gli effettivi riacquisti delle azioni, si prevede che gli stessi avranno luogo con sufficiente certezza.

PROCEDURA DI RIACQUISTO:

Mantenendo sempre centrale il principio di equità ed uguaglianza all'interno della base sociale, a seguire vengono dettagliati i passaggi che determineranno la procedura di riacquisto parziale delle azioni proprie della Cassa Rurale:

1. la Cassa Rurale si rende disponibile ad acquistare, su base volontaria, sino a 170.000 azioni dal valore nominale di Euro 2,58, pari ad un controvalore massimo di Euro 438.600,00;
2. il valore di rimborso corrisponde al valore nominale;
3. ogni socio può cedere alla Cassa Rurale la quantità di azioni residue possedute a fine 2021, con il vincolo di mantenimento di almeno una azione;
4. le azioni acquistate sono oggetto di contestuale annullamento;
5. come previsto dall'art. 2445 codice civile, l'Operazione verrà eseguita dopo novanta giorni, oltre al periodo di sospensione dei termini contemplato per le ferie giudiziarie, dall'iscrizione nel Registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione;
6. viene attribuito incarico alla Direzione della Cassa di predisporre apposita modulistica e relativa informativa, da sottoporre, nei modi e tempi ritenuti più opportuni, ai soci al fine di poter presentare la domanda. Il periodo previsto per la presentazione della domanda è fissato in 60 giorni di calendario; il termine della presentazione potrà essere anticipato in caso di adesione totale da parte degli interessati o, qualora vi fossero dei soci non interessati, a fronte di esplicita manifestazione di non interesse;
7. la richiesta di vendita dovrà essere presentata alla Cassa Rurale anche da parte di coloro che hanno già effettuato in precedenza tale richiesta.

Per ogni eventuale richiesta o ulteriore informazione i soci sono invitati a rivolgersi presso gli uffici della Sede o direttamente presso le Filiali.